



# COMUNE DI SAN PONSO

*Provincia di Torino*

**COPIA**

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 24

### OGGETTO :

CONCESSIONE GETTONE DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI PER L'ANNO 2014 E VERIFICA INVARIANZA DELLA SPESA - ART. 1 COMMA 136 - LEGGE N° 56 2014.

L'anno **duemilaquattordici**, addì **dieci**, del mese di **ottobre**, alle ore **21** e minuti **5**, nella sala delle adunanze consiliari , convocato dal Sindaco mediante avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito in sessione ORDINARIA ed in seduta PUBBLICA di PRIMA CONVOCAZIONE, il Consiglio Comunale

Sono presenti i Signori:

Cognome e Nome	Carica	Pr.	As.
<b>MORETTO Ornella</b>	SINDACO	X	
<b>ROSSO MARGHERITA IN VALLERO</b>	VICESINDACO	X	
<b>BARLETTA Franco</b>	CONSIGLIERE	X	
<b>ALBINO FRANCESCO</b>	CONSIGLIERE	X	
<b>CATTARELLO Claudio</b>	CONSIGLIERE	X	
<b>MARCO DONATELLA</b>	CONSIGLIERE	X	
<b>MEZZANO ROSA Andrea</b>	CONSIGLIERE	X	
<b>MOTTINELLI LUCA</b>	CONSIGLIERE	X	
<b>BALMA Stefania</b>	CONSIGLIERE	X	
<b>BALMA MARCO</b>	CONSIGLIERE	X	
<b>BONINO ANDREA</b>	CONSIGLIERE	X	
<b>Totale</b>		11	

Assiste all'adunanza il Segretario Comunale Signor **BOVENZI DR. UMBERTO** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Signor **MORETTO Ornella** nella sua qualità di SINDACO assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

**OGGETTO: CONCESSIONE GETTONE DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI  
ANNO 2014 – DETERMINAZIONI E VERIFICA INVARIANZA ONERI AI  
SENSI ART. 1, COMMA 136, LEGGE N° 56/2014.**

**IL CONSIGLIO COMUNALE**

PREMESSO:

- che l'art.82 del T.U.E.L. 18.08.2000 n. 267, ha ridefinito la disciplina dello status degli amministratori locali, delineando un nuovo sistema di riferimento per la determinazione delle indennità di funzione e dei gettoni di presenza;
- che il comma 1 del suindicato articolo prevede la corresponsione di una indennità di funzione al Sindaco, ai Presidenti dei consigli comunali e circoscrizionali, nonché ai componenti degli organi esecutivi, e che tale indennità venga dimezzata per i lavoratori dipendenti che non abbiano richiesto l'aspettativa;
- che il comma 8 del citato art. 82 del T.U.E.L. n. 267/2000 rimanda la determinazione della misura delle indennità di funzione e dei gettoni di presenza degli amministratori ad un decreto ministeriale, da emanarsi secondo i criteri ivi espressi;

VISTO il decreto del Ministro dell'Interno in data 4 aprile 2000, n° 119, pubblicato nella G.U. del 13 maggio 2000, con il quale è stata determinata la misura delle indennità di funzione e dei gettoni di presenza per gli amministratori locali, ai sensi del comma 9 dell'art. 23, della Legge 3 agosto 1999, n. 265, sostituito dall'art. 82 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;

VISTO, altresì, l'articolo 1, comma 54, lettera a) della legge 23.12.2005 n. 266 (Legge Finanziaria 2006) il quale stabilisce che per esigenze di coordinamento della finanza pubblica, le indennità di funzione spettanti ai Sindaci, ai Presidenti delle province e delle regioni, ai Presidenti delle comunità montane, ai Presidenti dei consigli circoscrizionali, comunali, provinciali e regionali, ai componenti degli organi esecutivi e degli uffici di presidenza dei consigli dei citati enti, sono rideterminati in riduzione nella misura del 10% rispetto all'ammontare risultante alla data del 30 settembre 2005;

RICHIAMATA la Circolare n. 32 in data 17.12.2009 con la quale il Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato - fornisce precisazioni sulla portata delle disposizioni di cui all'articolo 1, commi 58 e 59 della legge 23.12.2005 n. 266 (Finanziaria 2006) e chiarisce che, alla luce delle norme emanate successivamente alla finanziaria 2006 "*dirette ad assicurare il contenimento strutturale della spesa*", non sussistono i presupposti per rideterminare, in aumento, le misure dei compensi degli organismi collegiali, stabiliti al 30 settembre 2005 e ridotti del 10% e che eventuali iniziative di revisione "*si porrebbero in controtendenza con le esigenze di finanza pubblica*";

VISTI:

- l'articolo 76, comma 3, del Decreto Legge 25/06/2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla Legge 06/08/2008, n. 133, che abroga la possibilità da parte degli organi degli Enti locali di incrementare le indennità di funzione spettanti ai Sindaci, ai Presidenti di Provincia, agli Assessori comunali e provinciali ed ai Presidenti delle Assemblee;
- l'articolo 61, comma 10, del sopracitato Decreto Legge 25/06/2008, n. 112, convertito, con modificazione, dalla Legge 06/08/2008, n. 133, il quale dispone che sino all'anno 2011 è sospesa, per tutti gli Enti, la possibilità di incremento delle indennità e dei gettoni di presenza degli Amministratori degli Enti Locali; la stessa norma prevede, inoltre, a partire dal 2009, in

caso di mancato rispetto del patto di stabilità dell'anno precedente, una riduzione del 30% delle indennità di funzione e dei gettoni di presenza rispetto all'ammontare risultante alla data del 30.06.2008;

RICHIAMATO altresì il Decreto Legge 31/05/2010 n. 78, convertito, con modificazioni, dalla Legge 30/07/2010, n. 122, il quale, all'art.5 rubricato: "Economie negli Organi costituzionali, di governo e negli apparati politici", comma 7, prevede che: *"con Decreto del Ministro dell'interno, adottato entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, ai sensi dell'articolo 82, comma 8, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, gli importi delle indennità già determinate, ai sensi del citato articolo 82, comma 8, sono diminuiti, per un periodo non inferiore a tre anni, di una percentuale pari al 3% per i Comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti e per le Province con popolazione fino a 500.000 abitanti, di una percentuale pari al 7% per i Comuni con popolazione tra 15.001 e 250.000 abitanti ..."*;

PRESO ATTO che a tutt'oggi il suddetto Decreto non risulta ancora emanato per cui non si rende applicabile l'ulteriore riduzione;

VISTA la deliberazione n. 1-2012 con la quale la Corte dei Conti sezioni riunite di controllo del 12.01.2012 ritiene che la disposizione di cui all'art. 1, comma 54, della legge n. 266/2005 sia disposizione ancora vigente, in quanto ha prodotto un effetto incisivo sul calcolo delle indennità in questione che perdura ancora, e non può essere prospettata la possibilità di riesperire i valori delle indennità così come erano prima della legge finanziaria 2006;

RICORDATO che in data 25.05.2014 si sono svolte le consultazioni elettorali per l'elezione del Sindaco e del Consiglio Comunale del Comune di San Ponso;

VISTA la legge 07/04/2014, n° 56, recante *"Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni"*, la quale:

a) all'art. 1, comma 135, così recita testualmente: *".....per i comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti, il consiglio comunale è composto, oltre che dal sindaco, da dieci consiglieri e il numero massimo degli assessori è stabilito in due....."*;

b) al successivo comma 136, nel testo modificato, da ultimo, dall'art.19, comma 01, lett. d) del Decreto Legge 24/04/2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla Legge 23/06/2014, n. 89, stabilisce che: *"I comuni interessati dalla disposizione di cui al comma 135 provvedono, prima di applicarla, a rideterminare con propri atti gli oneri connessi con le attività in materia di status degli amministratori locali, di cui al titolo III, capo IV, della parte prima del testo unico, al fine di assicurare l'invarianza della relativa spesa in rapporto alla legislazione vigente, previa specifica attestazione del collegio dei revisori dei conti. Ai fini del rispetto dell'invarianza di spesa, sono esclusi dal computo degli oneri connessi con le attività in materia di status degli amministratori quelli relativi ai permessi retribuiti, agli oneri previdenziali, assistenziali ed assicurativi di cui agli articoli 80 e 86 del testo unico"*;

PRESO ATTO che, ai sensi della precitata norma, il Consiglio comunale del Comune di San Ponso è composto, oltre al Sindaco, da dieci consiglieri ed il numero massimo degli Assessori è stabilito in due unità, contando al 31.12.2012 una popolazione di n° 278 abitanti;

RICHIAMATA la Circolare del Ministero degli Interni – Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali, datata 24.04.2014, che ha fornito una prima interpretazione inerente i parametri di riferimento per assicurare l'invarianza di spesa;

DATO ATTO CHE in ordine alla invarianza della spesa di cui al sopracitato comma 136, la Sezione Regionale di controllo per il Piemonte della Corte dei Conti, con deliberazione n. 130/2014 del 17/06/2014 ha deferito la questione della determinazione delle indennità agli amministratori comunali alla Sezione delle Autonomie o alle Sezioni riunite in sede di controllo perché venisse valutato il modificato quadro normativo e indicato un indirizzo interpretativo unico in materia, soprattutto con

riguardo a diversi e contrastanti pareri espressi da Sezioni Regionali e, da ultimo, a quello della Sezione Puglia n. 112/2014 del 28/05/2014 che per alcune parti dissente da quanto sostenuto dal Ministero dell'Interno nella nota prot. n. 6508 del 24/04/2014;

DATO ALTRESI' ATTO CHE sempre in ordine alla predetta invarianza della spesa e con particolare riferimento alla corresponsione dei gettoni di presenza ai consiglieri comunali neo-eletti nei comuni inferiori a 1000 abitanti, recentemente, la Sezione Regionale di controllo della Corte dei conti del Molise, con deliberazione n° 145/2014/PAR del 30/07/2014, esprimendosi sulla richiesta di un Comune rispetto all' intervenuta abrogazione del comma 9, dell'art. 16, del D.L. n° 138/2011, convertito dalla Legge n° 148/2011, ha avuto modo di concludere che “ *deve ritenersi che il Comune con popolazione inferiore a 1.000 abitanti, a decorrere dal momento in cui è sancita l'adesione all'unione dei Comuni, quale che sia la modalità prescelta (esercizio di tutte le funzioni sin da subito, ovvero gradualmente, secondo le scadenze stabilite dal nuovo art. 14, c.14-ter, della Legge n° 122/2010), non può più applicare ai propri consiglieri le disposizioni di cui all'art. 82 del TUEL*”;

DATO INFINE ATTO CHE il medesimo parere della Sezione Regionale di controllo del Molise sopra citato, in relazione alla determinazione del limite di spesa da prendere in considerazione ritiene che sia quella “ *relativa all'esercizio finanziario precedente alle elezioni amministrative, dunque alla concreta applicazione della L. n° 56/2014, soluzione quest'ultima preferibile, in assenza di indicazioni da parte del Legislatore, anche alla luce del principio di annualità del bilancio*”;

RICORDATO che il Comune di San Ponso ha una popolazione inferiore a 1.000 abitanti e che, in base a ciò e secondo quanto previsto dal D.M. 119/2000, spetta un gettone di presenza fino ad un massimo di €. 17,04 al lordo della riduzione stabilita dalla Legge n° 266/2005 sopracitata per l'effettiva partecipazione ad ogni seduta del Consiglio;

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 del 07/06/2013, con la quale veniva deliberato di corrispondere ai Consiglieri di questo Comune il gettone di presenza per l'anno 2013 per un importo pari a €. 16,26, somma non corrisposta ad alcun consigliere comunale per effetto di dichiarate rinunce prodotte da parte degli stessi consiglieri, così come è avvenuto anche per gli anni 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 e 2012 e precedenti;

ACCERTATO, pertanto, che in applicazione dell'interpretazione espressa dalla sezione regionale della Corte dei Conti del Molise, non risulta possibile concedere gettoni di presenza ai Consiglieri Comunali per l'anno 2014, neanche in misura ridotta e per effetto dell'invarianza della spesa ex comma 136, art. 1, Legge 56/2014, pari ad Euro 9,20, come desunto moltiplicando l'importo concesso nell'anno 2013 e rideterminato ai sensi della finanziaria 2006 di cui alla Legge n° 26/2005 (Euro 15,34), per n. 6 consiglieri e dividendo per n. 10 consiglieri (  $15,34 \times 6 = 92,04 : 10 =$  Euro 9,20), in quanto nell'anno precedente (2013) non è stata effettuata alcuna spesa a tal riguardo a causa della rinuncia dei Consiglieri comunali;

PRESO ATTO ALTRESI' che la Giunta comunale, come è già avvenuto nel passato, con atto n° 19 del 12.09.2014, ha preso atto in ordine alla rinuncia dell'indennità di funzione da corrispondere al Sindaco ed agli assessori comunali;

VISTI i pareri favorevoli sotto il profilo tecnico e contabile espressi dai responsabili dei Servizi interessati e dal Segretario Comunale in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle Leggi, allo Statuto ed ai Regolamenti, ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 49, comma 1 ed all'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i, nonché ai sensi dell'art. 4, del Regolamento Comunale sui Controlli Interni approvato con deliberazione del C.C. n. 3/2013, entrambi allegati al presente atto;

Con votazione unanime e favorevole espressa in forma palese;

## **DELIBERA**

1) Di richiamare ed approvare quanto esposto in parte narrativa quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

2) Di rideterminare, a partire dal mese di Giugno 2014, l'importo massimo del gettone di presenza percepibile dai Consiglieri Comunali di questo Ente in € 9,20, desunto moltiplicando l'importo concesso nell'anno 2013 e rideterminato ai sensi della finanziaria 2006 di cui alla Legge n° 266/2005 (Euro 15,34) per n. 6 consiglieri e dividendo per n. 10 consiglieri ( $15,34 \times 6 = 92,04 : 10 =$  Euro 9,20), in ottemperanza a quanto previsto dall'articolo 1 comma 54 lettera a) della legge 23.12.2005 n.266 e nel rispetto dell'invarianza di spesa disposta dal comma 136 art. 1 della s. L. 56/2014 e s.m.i.;

3) Di non corrispondere per l'anno 2014 alcun gettone di presenza ai consiglieri comunali di questo Comune in base all'interpretazione resa dalla Sezione regionale della Corte dei Conti del Molise, con deliberazione n° 145/2014/PAR del 30/07/2014, nemmeno in misura ridotta per effetto dell'invarianza della spesa ex comma 136, art. 1, Legge 56/2014, e pari ad Euro 9,20, in quanto nell'anno precedente (2013) non è stata effettuata alcuna spesa a tal riguardo a causa della rinuncia dei Consiglieri comunali;

4) Di riservarsi rivedere le determinazioni assunte con il presente atto in caso di successivi e modificati indirizzi interpretativi da parte della dottrina e della giurisprudenza;

5) Di dare atto, altresì, che la presente deliberazione verrà pubblicata su sito del Comune nella sezione "Amministrazione trasparente" ai sensi del D.L.vo n. 33/2013.

Inoltre, con successiva votazione unanime e favorevole resa in forma palese, delibera di rendere il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4°, del D.Lgs. 18/0/2000, n. 267 (T.U. sull'ordinamento degli Enti Locali).

Letto, confermato e sottoscritto

**IL SINDACO**  
F.to MORETTO Ornella

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
F.to BOVENZI DR. UMBERTO

---

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio:

**A T T E S T A**

Che la presente deliberazione:

- Viene affissa all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal 11/10/2014 (art. 124 del D.lgs. 267/2000)

E' copia conforme all'originale per uso amministrativo.

San Ponso, lì 11/10/2014

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
( BOVENZI DR. UMBERTO)

---

**DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'**

**Divenuta esecutiva il \_\_\_\_\_**

O - Per immediata esecutività (art. 134, comma 4 - del D.lgs. 267/2000)

O - Per la scadenza dei 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, c. 3 – del D.Lgs 267/2000)

San Ponso, lì \_\_\_\_\_

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
BOVENZI DR. UMBERTO